

Cuneo, lì 18 febbraio 2014

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 08/2014

NOVITA' PER I LIMITI ALL'UTILIZZO DEI CREDITI TRIBUTARI

Oramai da qualche anno l'utilizzo in compensazione del **credito Iva** annuale trova una serie di limitazioni collegate all'ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte e contributi. In sintesi:

Credito IVA 2013	Compensazione INTERNA (IVA con IVA)	Compensazione ESTERNA (Mod. F24: IVA con IRPEF, IRAP, INPS, INAIL)
Fino a 5.000 Euro	LIBERA (senza Mod. F24)	Libera
Da 5.001 Euro a 15.000 Euro		Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del Mod. IVA <u>senza</u> visto di conformità
Da 15.001 Euro		Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del Mod. IVA con visto di conformità

NOVITA' 2014

Con la Legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013), viene introdotto un **nuovo limite** alla compensazione tributaria, riferito ai **crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, all'Irap**. Nello specifico, è stabilito che i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per **importi superiori a 15.000 euro** devono richiedere l'apposizione del **visto di conformità** sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Dal punto di vista operativo, il contribuente che intende, ad esempio, compensare un **credito Irpef superiore a 15.000 euro** può comunque procedere alla compensazione, fermo restando che la sua dichiarazione dovrà essere certificata da un professionista abilitato.

La **mancata apposizione del visto di conformità** di crediti esistenti comporta la **sanzione del 30%** dei crediti indebitamente utilizzati.